



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025, composta dai seguenti Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente – relatore
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonino CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; e in particolare gli articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater, 147-quinquies, 148, 196, 197, 198, 198-bis.

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, e in particolare l'articolo 7 comma 7;

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2022, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso in data 14.03.2024 prot. Cdc n. 2556 dal Sindaco di Carlentini per l'esercizio **2022**.

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio 2023, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco del comune di Carlentini in data 11.04.2024 prot. Cdc n. 3295.

VISTA la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, adottata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 22 luglio 2019 recante "Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali. Esercizio 2017. Relazione 2019".

VISTA la deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG adottata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 20 dicembre 2024, recante "Relazione sui controlli interni degli enti locali – Esercizi 2021 – 2023".

VISTA la deliberazione n. 51/2024/INPR che approva la "programmazione dell'attività di controllo della Sezione di controllo per la Regione siciliana per l'anno 2024";

VISTA la deliberazione n. 61/2025/INPR adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 12 febbraio 2025, recante "Approvazione del programma di controllo per l'anno 2025" ed in particolare il punto

D.2 di pag. 15: Controllo sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni trasmessi dai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012. In quest'ottica saranno applicate anche le "Linee guida" sui controlli interni, previste dal D.L. n. 174/2012, sia per le Regioni che per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

VISTA la deliberazione n. 84/2024/VSGC del 21 marzo 2024 di questa Sezione di controllo per la Regione siciliana.

VISTA la relazione del magistrato istruttore (prot. cdc. n. 1040 del 31 gennaio 2025) e l'ordinanza 11/2025 del 31 gennaio 2025 del Presidente aggiunto con la quale ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data del 26 febbraio 2025;

UDITO il magistrato relatore, presidente di sezione Paolo Peluffo;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del **Comune di Carlentini**

-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni negli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di

controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente”.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *"Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023"*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive*

modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico", apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

Preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 84/2024/VSGC del 21 marzo 2024, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021.

Va ricordato che, successivamente, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato, con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG, una ampia analisi sul funzionamento dei controlli interni sulla base di un campione nazionale di 773 enti, di cui 681 comuni (su un totale di 7.896) e di 92 enti di area vasta (su un totale di 116). All'interno di tale aggregato l'indagine ha riguardato, per la Sicilia, 69 comuni, 6 liberi consorzi e 3 città metropolitane. L'indagine segue l'andamento delle domande contenute nel questionario allegato alle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie.

Il referto in oggetto, pur basato su un campione suscettibile di erraticità nel confronto tra regioni, consente di stilare tendenze generali e il posizionamento dei comportamenti prevalenti per categorie di enti, indicando anche dove si manifestano divergenze vistose, che meritano un approfondimento con dati ulteriori da svolgersi in sede locale.

In tale contesto, si segnala una generale crescente ottemperanza del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile¹ e sugli equilibri finanziari che investe praticamente il totale degli enti scrutinati². Per la verità, in materia di controllo sugli equilibri finanziari, la Sicilia - insieme al Lazio - è l'unica regione a non registrare il 100% di risposte positive e risulta in peggioramento nel triennio (dal 96% al 93% di risposte positive)³. Il referto della Sezione delle autonomie segnala una diffusa criticità per quanto riguarda il controllo sulla qualità dei servizi⁴: su 793 enti ben 127 comuni, 21 province e 1 città metropolitana rispondono negativamente⁵. Quanto a quest'ultimo - il referto della Sezione delle autonomie rileva come molti enti lamentino "la difficoltà nell'effettuare controlli di qualità a causa dell'assenza di *benchmark*; inoltre, spesso questo tipo di controllo - proprio per la difficoltà nella sua predisposizione e la carenza di risorse umane disponibili - viene svolto esclusivamente per alcuni servizi"⁶. Il campione di enti siciliani risulta in linea con la media nazionale, con una percentuale del 77% di risposte positive, in miglioramento nel triennio 2021-2023. Per quanto riguarda il controllo strategico, il campione di enti siciliani presenta risposte positive sensibilmente inferiori alla media nazionale (75% rispetto al 92%), ma la criticità si concentra nell'aggregato dei comuni, con 17 risposte negative nel 2021, che scendono a 14 nei due anni successivi⁷. Nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG si collaziona, in una serie di tabelle relative al campione di enti analizzati, anche il numero di report di controllo interno effettuati nei tre anni e le conseguenti azioni correttive, per ognuno delle sei tipologie di controllo (di regolarità amministrativo-contabile; di gestione; strategico; sugli equilibri finanziari; sugli organismi partecipati; sulla qualità dei servizi). Si rileva una concentrazione di report ma soprattutto di azioni correttive nel controllo di regolarità amministrativo-contabile. Questo vale per il campione nazionale come per la Sicilia. Ma il numero di azioni correttive, nel 2023, risulta oscillare su percentuali non superiori al 10-20% rispetto al numero di report effettuati. La Sicilia risulta in controtendenza proprio in ambito di qualità dei servizi: con 177 report e 36 azioni correttive

¹ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG tabelle 4, 5, 6 pp. 17-19.

² Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG tabelle 7, 8, 9 pp. 20-22.

³ Risposta al quesito: "indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente in riferimento al Controllo sugli equilibri finanziari".

⁴ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, pag. 23, tabelle 10, 11 e 12.

⁵ Risposta al quesito: "Indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente in riferimento al Controllo sulla qualità".

⁶ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG pag. 31.

⁷ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG tabelle 13, 14 e 15 pp. 26-28.

avviate si colloca nella migliore posizione tra le regioni italiane⁸. Va in ogni caso segnalato che, mentre per i comuni siciliani il campione preso in esame dalla Sezione autonomie rappresenta il 13% del totale, per gli enti di area vasta rappresenta il 100% delle ex province.

Questa Sezione, pronunciandosi con la deliberazione n. 323/2024/VSGC, relativa all'esercizio 2021, all'esito della verifica condotta, ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha deliberato *"che il sistema dei controlli interni del Comune di Carlentini risulta parzialmente inadeguato"*.

In data 14.03.2024 prot. Cdc n. 2556 il Sindaco di Carlentini (ente sito nel libero consorzio di Siracusa, 17 mila abitanti circa) ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 11.04.2024 prot. Cdc n. 3295 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Preliminarmente, si osserva che il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni, che risulta approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 13.11.2013 e n. 29 del 14.12.2017.

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, per il periodo 2022 e 2023 ha evidenziato che:

- il sistema dei controlli interni, per gli anni **2022 e 2023**, è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo, escluso il controllo sugli organismi partecipati in

⁸ Tabella 21, pag. 40.

quanto trattasi di *partecipazioni ex lege* (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);

- di seguito si indica il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati nell'anno e di report effettivamente prodotti:

2022:

- i. Controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/3;
- ii. Controllo di gestione 1/1;
- iii. Controllo strategico 0/0;
- iv. Controllo sugli equilibri finanziari 2/2;
- v. Controllo sugli organismi partecipati 0/0;
- vi. Controllo sulla qualità dei servizi 3/3 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022);

2023:

- i. Controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/3;
 - ii. Controllo di gestione 1/1;
 - iii. Controllo strategico 0/0;
 - iv. Controllo sugli equilibri finanziari 2/2;
 - v. Controllo sugli organismi partecipati 0/0;
 - vi. Controllo sulla qualità dei servizi 3/3 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2023);
- negli anni **2022 e 2023** NON sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);
 - negli anni **2022 e 2023** l'organizzazione e l'attuazione del controllo di gestione e del controllo strategico sono stati connotati da un ALTO GRADO di criticità (cfr. risposta al quesito n. 1.4 dei questionari);
 - di seguito si evidenzia il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio e il numero di azioni correttive avviate nell'anno per gli anni **2022 e 2023:**

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/0;
 - Controllo di gestione 1/0;
 - Controllo strategico 0/0;
 - Controllo sugli equilibri finanziari 2/0;
 - Controllo sugli organismi partecipati 0/0;
 - Controllo sulla qualità dei servizi 3/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente, per **entrambi gli anni**, NON ha provveduto ad attuare modifiche, finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna delle tipologie di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023);
 - in ottemperanza alle osservazioni di cui alla Deliberazione di questa Sezione di controllo n. 76 del 2 maggio 2022, l'Ente fa presente che nel corso del **2023** sono state poste in essere una serie di attività, dirette a dare un puntuale riscontro agli interventi richiesti sia pure con le difficoltà connesse al bilancio 2023/2025 (cfr. risposta al quesito n. 1.7 dei questionari 2022 e 2023).

2. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

L'Ente, nei propri regolamenti, prevede che gli atti rientranti nel controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile *"avvenga a campione su una percentuale del 10%"*

Agli esiti del controllo si rileva che:

- l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice (cfr. risposta al quesito n. 2.3 dei questionari 2022, 2023);

- l'Ente ha dichiarato che per il **2022** sono stati emanati n. 1.051 atti, esaminati n. 62 e nessuna irregolarità riscontrata; per il **2023**, emanati n. 1.125 atti, esaminati n. 69 e nessuna irregolarità rilevata (cfr. risposta al quesito n. 2.6 dei questionari 2022, 2023);
- i report sono stati trasmessi con cadenza quadrimestrale e non trimestrale, come previsto nel regolamento (cfr. risposta al quesito n. 2.7 dei questionari 2022, 2023);
- l'Ente ha dichiarato di aver effettuato in **entrambi gli anni** in esame controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 dei questionari 2022, 2023);
- l'Ente, per il **2022**, dichiara "non disponibile" la verifica delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014), mentre sono state verificate le attestazioni per il **2023** (cfr. risposta al quesito n. 2.9 dei questionari 2022, 2023).

In relazione agli esiti del controllo, allo stato degli atti, non sono risultate particolari criticità.

3. CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- per il **2022**, *"il bilancio di previsione 2022/2024, i documenti allegati e la nota di aggiornamento al DUP sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 solamente in data 27/04/2023, ad esercizio finanziario di fatto concluso"*; per il **2023**, *"il*

bilancio di previsione 2022/2024, i documenti allegati e la nota di aggiornamento al DUP sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 solamente in data 19/12/2023, ad esercizio finanziario di fatto quasi concluso” (cfr. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente, in **entrambi gli anni** considerati, si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- L'Ente eroga servizi a domanda individuale ed il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, risulta, per il **2022**, pari al 51,27%, misura che rispetta la percentuale prevista dalla normativa vigente; per il **2023**, la misura è dello 0,00%. L'Ente precisa che, *“nel 2023, è stata adottata una nuova regolamentazione e una rideterminazione dei servizi a domanda individuale, il dato percentuale sarà disponibile nella prossima fase di rendicontazione. In via presuntiva, ad ogni modo, il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire è probabilmente superiore all'80%”* (cfr. risposta al quesito n. 3.7.1. dei questionari).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita l'Ente a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione e a rispettare il limite minimo di copertura dei servizi individuali cui è tenuto a far fronte.

4. CONTROLLO STRATEGICO

Introdotta dal dl. 174/2012 con l'articolo 147-ter del TUEL, il controllo strategico è dedicato agli enti superiori ai 15 mila abitanti e può essere esercitato anche a livello associato, ma in ogni caso da una unità preposta posta alle dirette dipendenze del direttore generale o del segretario comunale.

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte

effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Esso prevede la valutazione specifica degli aspetti “economico-finanziari” dei risultati conseguiti nel perseguimento di obiettivi predefiniti, dei “tempi di realizzazione”, delle “procedure operative” confrontate con i “progetti elaborati”, della “qualità dei servizi” valutati anche in termini di “grado di soddisfazione della domanda espressa”.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

In relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- riguardo alla programmazione di bilancio per il **2022**, l'Ente ha approvato il PEG 2023-2025 con Delibera di Giunta dell'08/05/2023 mentre per la programmazione 2024-2026 il Piano Esecutivo Gestione **2023** è stato approvato con Delibera di Giunta del 22/12/2023 ad esercizi finanziari di fatto quasi conclusi, con evidenti riflessi di criticità per l'attuazione della tipologia di controllo in parola (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022, 2023); La Sezione delle autonomie segnala che un terzo degli enti siciliani presi in esame nel campione non riuscivano ad approvare il PEG nel triennio 2021-2023⁹.
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari al 70,00% per il **2022 ed il 2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari);
- NON è stata adottata nessuna deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati **per i due anni** considerati (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023); ciò risulta in linea con la difficoltà nell'integrare il ciclo della performance con quello del bilancio che caratterizza il 50% degli enti siciliani presi in considerazione nel campione della Sezione delle autonomie¹⁰;

⁹ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG tabella 54, pag. 80.

¹⁰ Ibid. Tabella 55, pag. 82. Risposta al quesito: Il controllo strategico al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema

- in relazione al monitoraggio riguardante il PEG nel **2022**, come già fatto presente precedentemente, viene precisato che *“il DUP, il Bilancio di previsione 2022/2024 e documenti allegati sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 solamente in data 27/04/2023, ad esercizio finanziario di fatto concluso, con evidenti riflessi di criticità per l’attuazione della tipologia di controllo in parola. Inoltre, il PEG anno 2022 (definitivo) è stato approvato con Delibera di G.M. n. 75 del 08/05/2023; per il **2023** “il DUP, il Bilancio di previsione 2023/2025 e documenti allegati sono stati approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 solamente in data 19/12/2023, ad esercizio finanziario di fatto quasi concluso, con evidenti riflessi di criticità per l’attuazione della tipologia di controllo in parola. Il Piano Esecutivo Gestione anno 2023 è stato approvato con Delibera di G.M. n. 9/E del 22/12/2023. Si dà atto che, ad oggi, il Bilancio di Previsione 2024/2026 è in fase di redazione. L’Organo esecutivo con Delibera di G.M. n. 19 del 28/03/2024 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026” (cfr. risposta al quesito n. 4.9 dei questionari 2022 e 2023).*

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita l’Ente a garantire l’adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell’Ente, nonché a mantenere l’integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall’Amministrazione.

5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall’articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l’adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l’attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell’individuare i flussi informativi necessari all’Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi

di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie?”. Rispondono positivamente nel 2023 35 enti siciliani su 69.

in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

- negli esercizi **2022** e **2023**, gli Organi di governo ed il Segretario dell'Ente NON sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022, 2023);
- L'Ente NON ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11 (cfr. risposta al quesito n. 5.10 del questionario 2022).

Conclusioni

All'esito del controllo, allo stato degli atti si raccomanda all'Ente, di assicurare una maggiore partecipazione degli organi istituzionali. Il Segretario generale dell'Ente, infatti, ha la funzione di garante della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, che l'ordinamento gli riconosce. Occorre, inoltre, precisare che il Segretario generale svolge, quale responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo, con criteri di campionamento, anche sugli atti che impegnano in modo rilevante una spesa a carico del bilancio comunale. Al Direttore generale compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune.

6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti

sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, per il **biennio in esame**, si rileva che:

- l'Ente detiene partecipazioni (cfr. risposta al quesito n. 6.1 dei questionari 2022, 2023);
- l'Ente NON è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta al quesito n. 6.2 dei questionari 2022 e 2023); tale criticità, va rammentato, nel campione esaminato dalla Sezione delle autonomie nel referto al Parlamento approvato il 24 dicembre 2024, riguarda il 35% degli enti siciliani presi in esame¹¹.
- NON sono stati definiti per l'anno in questione gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente (cfr. risposta al quesito n. 6.3 dei questionari 2022 e 2023); Nel campione esaminato dalla Sezione delle autonomie, il dato siciliano appare molto insoddisfacente – insieme a quello di Basilicata, Calabria e Molise) – con un numero di risposte positive del 35% contro una media nazionale del 60%¹². Il dato appare tuttavia in lieve miglioramento, al 41% nel 2023¹³.
- NON sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente (cfr. risposta al quesito n. 6.4 dei questionari 2022, 2023); in questo ambito va segnalato che gli enti siciliani appaiono in forte ritardo rispetto alla media nazionale (55% di risposte positive rispetto a una media dell'87%) in materia di conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, con un trend negativo¹⁴.
- È stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023); in questo, l'ente appare in linea con l'aggregato dei comuni siciliani preso in esame dalla Sezione delle autonomie, in linea con la media nazionale ma in lieve peggioramento nel triennio 2021-2023¹⁵;
- NON è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al

¹¹ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG tabella 64, pag. 95. Dai simili per il 2022 e il 2023.

¹² Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabella 67, pag. 98.

¹³ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabella 69, pag. 100.

¹⁴ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabelle 73, 74 e 75, pp. 104-106.

¹⁵ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabelle 76, 77, 78, pp. 107-109.

principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016 (cfr. risposta al quesito n. 6.12 dei questionari 2022 e 2023);

- gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi NON hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, eccezion fatta per l'ATO 8 IDRICO Servizio Idrico Integrato in liquidazione (cfr. risposta al quesito n. 6.17 dei questionari 2022 e 2023).

Conclusioni

In considerazione delle criticità emerse, tale tipologia di controllo va implementato mediante la pubblicazione della Carta dei servizi per tutti gli organismi partecipati, quale documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici offerti alla collettività. Inoltre, è opportuno che vengano definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente e che siano approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente. Come segnalato ripetutamente dalla giurisprudenza delle sezioni di controllo della Corte dei conti "il controllo sugli organismi partecipati deve avere un carattere sostanziale, con la previsione di indirizzi e obiettivi che denotino una effettiva conoscenza della realtà aziendale e delle sue problematicità..."¹⁶.

7. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso

¹⁶ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG pag. 119.

verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, per il **biennio in esame**, si rileva che:

- L'Ente ha adottato la Carta dei servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.1 dei questionari 2022, 2023); appare evidente, dall'analisi svolta dalla Sezione delle autonomie uno sforzo da parte degli enti siciliani per realizzare effettivamente il controllo di qualità che appare già nel 2021 sopra la media nazionale con il 55%¹⁷ e che cresce fino al 61 % nel 2023¹⁸.
- L'Ente ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" dei servizi e delle prestazioni erogate utilizzando 7 indicatori (cfr. risposta al quesito n. 7.3 dei questionari 2022, 2023); nel campione scrutinato dalla Sezione delle autonomie se in generale il 72% degli enti siciliani che hanno compilato il questionario risponde positivamente, tra i comuni 26 rispondono positivamente, ma 16 solo su alcuni servizi, mentre 13 comuni rispondono negativamente¹⁹.
- L'Ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti con cadenza diversificata (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022, 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022, 2023).

Conclusioni

Agli esiti del controllo, non sono state rilevate particolari criticità.

8. APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche

¹⁷ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabella 86, pag. 122.

¹⁸ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabella 97, pag. 133.

¹⁹ Del. n. 1/SEZAUT/2025/FRG, tabella 98, pag. 134.

alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R.:

- per il **biennio** considerato, l'Organo politico ha valutato congrua e efficace la governance adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR, di cui l'Ente è soggetto attuatore (cfr. risposta al quesito n. 10. 2 dei questionari 2022, 2023);
- per gli esercizi **2022 e 2023**, gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile (cfr. risposta al quesito n. 10. 4 dei questionari 2022, 2023);
- per gli esercizi **2022 e 2023** il sistema informativo dell'Ente ha implementato integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis, gestito dal MEF (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022, 2023);
- per gli esercizi **2022 e 2023** all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022, 2023);
- per gli esercizi **2022 e 2023** l'Ente ha adottato specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse (cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022, 2023);
- per gli esercizi **2022 e 2023**, gli organi di controllo interno hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile;

- b) sono stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici;
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020);
- per gli esercizi **2022 e 2023** gli organi di controllo hanno effettuato verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche "costi impropri" (Circolare Mef n. 4/2022) (cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022, 2023);
- negli esercizi **2022 e 2023** i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022, 2023).

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Carlentini relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Carlentini;

INVITA

l'Ente, a proseguire l'azione diretta a un migliore adempimento non solo formale del controllo di gestione e del controllo strategico dedicando particolare cura alla definizione degli indicatori economici e di risultato che consentano di integrare meglio il ciclo della performance con quello del bilancio.

- in relazione **al controllo di gestione**, si invita l'Ente a rispettare il limite minimo di copertura dei servizi individuali cui è tenuto a far fronte ed a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai

regolamenti dell'Ente, al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione;

- in relazione al **controllo strategico**, si raccomanda all'Ente di adottare i documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, nonché a mantenere l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione;
- in relazione al **controllo sugli equilibri finanziari** appare auspicabile che l'Ente assicuri una effettiva partecipazione e un più diretto coinvolgimento degli organi preposti all'indirizzo amministrativo dell'ente. Il Segretario generale dell'Ente, infatti, ha la funzione di garante della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, che l'ordinamento gli riconosce. Occorre, inoltre, precisare che il Segretario generale svolge, quale responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo, con criteri di campionamento, anche sugli atti che impegnano in modo rilevante una spesa a carico del bilancio comunale. Al Direttore generale compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune;
- il **controllo sulle società partecipate**, va implementato mediante la pubblicazione della Carta dei servizi per tutti gli organismi partecipati. Inoltre, è opportuno che vengano definiti gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente e che siano approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente.

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Carlentini;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Presidente Relatore

Paolo Peluffo

Depositato in Segreteria in data 3 giugno 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura